

ACCESSIBILITÀ DEI SEGGI ELETTORALI E DIRITTO DI VOTO

Esistono precise indicazioni normative per favorire l'esercizio del diritto di voto da parte delle persone affette da disabilità che comporti impossibilità di deambulazione.

VOTARE IN UN'ALTRA SEZIONE

La disposizione principale consente al disabile, qualora la propria sezione elettorale sia inaccessibile, di votare presso un'altra sezione, del proprio comune, priva di barriere architettoniche.

Nei comuni ripartiti in più collegi (senatoriali, collegi uninominali, collegi provinciali) o in occasione dell'elezione degli organi circoscrizionali, la sezione scelta per la votazione deve appartenere al medesimo collegio o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto. Per sapere se la sezione scelta corrisponde a questi requisiti è possibile rivolgersi all'Ufficio elettorale del comune o al presidente della sezione stessa.

Per poter essere ammesso al voto, il disabile deve presentare, assieme al certificato elettorale, un'attestazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dalla propria azienda ULS locale o copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Nel caso non si disponga di alcuna certificazione oppure nel caso in cui dalla certificazione non sia possibile evincere con chiarezza che sussiste un'incapacità alla deambulazione, è possibile richiedere - senza alcun costo - una visita all'Azienda ULS di competenza.

Le Aziende ULS nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, devono garantire in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati e preposti per il rilascio di queste certificazioni.

Sarà cura del presidente di seggio iscrivere il disabile nella lista elettorale della sezione e di prenderne nota nel verbale.

FARSI ACCOMPAGNARE E ASSISTERE

Mentre per votare in una sezione diversa da quella assegnata è sufficiente - come abbiamo visto - un'attestazione medica o copia della patente di guida da cui sia possibile comprendere con chiarezza l'impossibilità di deambulazione, per farsi accompagnare anche all'interno della cabina e farsi assistere è necessario che uno specifico certificato dell'Azienda ULS precisi che l'interessato non è in grado di esercitare autonomamente il diritto di voto.

L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è apportata un'apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

I comuni devono assicurare un servizio di trasporto pubblico in modo da garantire il raggiungimento del seggio elettorale

L'ACCESSIBILITÀ DEL SEGGIO

Le disposizioni vigenti precisano come devono essere i seggi elettorali per essere considerati accessibili.

Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili alle carrozzine devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di

componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

Deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri, o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

E' ovvio che i seggi debbono essere poi raggiungibili anche dall'esterno, dove deve essere segnalata l'accessibilità attraverso il simbolo della carrozzina.

I comuni devono provvedere al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e devono intervenire di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.

Su quest'ultimo aspetto la normativa non precisa se l'intervento debba per forza consistere nella rimozione delle barriere architettoniche o nella scelta di altra sede accessibile da adibire alle consultazioni elettorali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **[Legge 5 febbraio 1992, n. 104](#)**
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39)
[si veda in particolare il primo comma dell'articolo 29]
- **[Legge 15 gennaio 1991, n. 15](#)**
"Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti"
(Pubblicata in G.U. 19 gennaio 1991, n. 16)